

Varie fiscali, previdenziali e finanziarie *di Mario Alessandria*



Scadenziario fiscale essenziale da aprile a settembre 2026

Mi limito a poche indicazioni, essenziali e ripetitive, di particolare interesse:

- Colf e badanti: entro il 10 aprile ed il 10 luglio procedere al versamento dei contributi relativi rispettivamente ai periodi gennaio/marzo ed aprile/giugno;
- A disposizione per informazioni e disbrigo pratiche per assunzione e gestione Colf/Badanti;
- Imu: pagamenti dal 1 al 16 giugno;
- Registrare i nuovi contratti di locazione entro il mese di decorrenza; rinnovare quelli già in essere alle rispettive scadenze annuali ricordando le possibili alternative (contratti a canone libero o concordato, cedolare secca o non);
- Possibilità di inoltrare eventuali denunce di successione (di terzi...) e soprattutto ricordo l'opportunità di richiedere informazioni sugli adempimenti fiscali, previdenziali e anche di natura finanziaria senza oneri e, eventualmente, anche con la nostra presenza a domicilio;
- Compilazione modelli ISEE, RED ed ICRIC per coloro che devono richiedere agevolazioni varie;
- Compilazione ed inoltro di pratiche di invalidità, con eventuale ma molto valida assistenza nel caso di rigetto della richiesta, solo se motivata;
- Decorrono i termini per la denuncia dei redditi (tel 3890753550 per informazioni).

Modello 730/2026 redditi 2025

Decorrenza: dal mese di aprile siamo a disposizione per consulenza relativa alla corrente dichiarazione dei

redditi, anno 2026 e, allo stesso tempo, iniziamo a ritirare la documentazione da coloro che intendono prenotare la denuncia dei redditi tramite il nostro Caf.

Il modello 730 precompilato sarà disponibile ad inizio del mese di maggio e solo successivamente sarà possibile inoltrare all'Agenzia delle Entrate; la scadenza è fissata per il prossimo 30 settembre.

Il modello 730/2026 e le relative istruzioni sono reperibili esclusivamente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it.

Nel caso si rilevino errori nella dichiarazione, modello 730 già inoltrato, è possibile rimediare con più modalità in relazione alle diverse fattispecie di anomalie commesse.

In tal caso è opportuno rivolgersi al Caf di riferimento o comunque ad un intermediario autorizzato per inoltrare un modello 730 rettificativo entro il prossimo 25 ottobre.

Successivamente sarà comunque possibile rettificare, anzi, doveroso con modello dichiarazione dei redditi persone fisiche con scadenza 31 ottobre (correttiva nei termini), entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa) o, ancora, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ravvedimento operoso).

Va da sé che devono essere quantificati e versati interessi e sanzioni.

“La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e quindi non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730”.

Precisazione da tenere a mente nel momento della compilazione della dichiarazione integrativa (casistica alquanto frequente ogni anno con notevoli errori di compilazione da parte degli interessati).

Modalità per la “Dichiarazione 2026 dei redditi prodotti nel 2025”

Ormai è nuovamente giunta l'ora del modello 730/2026!

Consiglio a tutti, possibilmente, di verificare se lo SPID è attivo e se conosco la password per l'accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate; in alternativa, anzi meglio, sarebbe opportuno attivare la carta d'identità elettronica

(CIE) ... Dovrebbe rappresentare il nostro futuro ..., si fa per dire!

Con dette informazioni è possibile ricorrere al modello 730/2026 precompilato: direttamente per coloro che sono almeno lievemente informatici oppure tramite il nostro supporto.

In quest'ottica, quest'anno intendo ulteriormente dedicarmi personalmente all'assistenza, alla compilazione ed all'inoltrato delle dichiarazioni precompilate dei colleghi, indicativamente con le seguenti modalità:

- a) Prenotare appuntamento (tel 3890753550);
- b) Nel successivo incontro, verifica della corrispondenza fra importi indicati nella precompilata e la documentazione a disposizione, salvo che si intenda accettare sic et simpliciter quanto prospettato;
- c) Quindi, analisi dei risultati a debito /credito valutando la loro congruità con i dati riportati. Questa è la fase che richiede conoscenze fiscali per non procedere ad una dichiarazione "al buio" (come di dice al bar...).
- d) Prima dell'inoltro, valutazione dell'entità di eventuali acconti da versare, utilizzazione di crediti ancora in attesa di utilizzo e riepilogo finale delle diverse voci della dichiarazione per scoprire eventuali dimenticanze di oneri, anche significativi, di detrazioni/deduzioni spettanti o non oppure riportati in modo incompleto (vedi casi di denunce a seguito di successioni ..., vedi dichiarazione di oneri da parte di Amministratori di condominio ...ecc.).

L'inoltro "in compagnia" del modello 730/2026 precompilato rappresenta una soluzione quasi - conviviale-, con possibilità di far trapelare eventuali dubbi senza dover dedicare ore al PC con una procedura che, anche se semplice, costituisce comunque e sempre una novità annuale. Importante prenotare con anticipo, facendo presente eventuali dubbi rilevanti e dotarsi delle password di accesso.

Dichiarazione inoltrata tramite Caf

L'alternativa, sempre più che valida, alla precompilata è la possibilità di continuare (od iniziare) col nostro Caf CGN o con altri Caf od intermediari di fiducia.

Il nostro modo di procedere e le modalità sono quelle dello scorso anno.

Pertanto, non intendo dilungarmi in quanto resta valido quanto già indicato e mi limito ad alcune segnalazioni significative:

- Iniziamo ad incontrare i colleghi e verificare la documentazione dal mese di aprile e fino a tutto il mese di settembre;
- Da ottobre a dicembre saremo a disposizione per inoltrare le dichiarazioni "tardive" ma sempre valide;
- Le dichiarazioni verranno ritirate, previo appuntamento al numero telefonico 3890753550, presso Caf CGN, Via Spotorno 51, angolo via Cortemilia 5 Torino;

Altre modalità di inoltro, secondo l'ordine di preferenze:

- via mail, allegando la documentazione scannerizzata a: mario.alessandria@libero.it
- tramite WhatsApp, se è poca la documentazione da inviare.
- per posta ordinaria o raccomandata direttamente al Caf e precisamente:
Spett.le Caf CGN
Via Spotorno 51
10126 Torino
- per posta interna dell'Unicredito con consegna alla più vicina Agenzia bancaria, all'indirizzo:
Associazione Pensionati Banca CRT
Via Nizza 150
10126 Torino
c.a. dott. Alessandria Mario

Sarete contattati nel caso di "chiarimenti" mentre per l'inoltro tramite posta è opportuna una Vostra telefonata per conferma del pervenimento.

Documentazione

Al Caf deve essere fornita la documentazione atta a garantire la predisposizione del -visto di conformità- e, in estrema sintesi, citiamo: documentazione situazione personale e familiare, redditi di terreni ed immobili con eventuali contratti di locazione, redditi di lavoro dipendente e redditi diversi per lavori occasionali, redditi di beni all'estero, ecc. e ,dulcis in fundo, oneri detraibili e deducibili, copia dichiarazione anno precedente, copia modello f24 per acconti versati, richiesta di dilazionare pagamenti a saldo...

L'elencazione non è esaustiva, ma niente paura!

Quanto riferito vale solamente quando per la dichiarazione si ricorre all'assistenza di un nuovo Caf. Nella pluralità dei casi la documentazione è già a nostre mani.

Il Caf può verificare la correttezza delle intestazioni catastali, ottenere dall'Inps la certificazione unica (CU),

dispone già delle spese straordinarie degli anni precedenti ancora in corso di recupero...

Dal corrente anno, inoltre, è possibile sottoscrivere l'elenco delle spese mediche risultanti dal modello 730 precompilato ed evitare di fornire il dettaglio degli scontrini (la parte più antipatica della dichiarazione per i tempi biblici che richiede).

Ricordo ancora che il Caf, prima dell'inoltro della dichiarazione, confronta i dati con il modello 730 precompilato. Vengono così evidenziate le discordanze ed in tale occasione il cliente viene contattato (almeno..., questa è la procedura che si dovrebbe seguire...).

Consiglio, comunque, di richiedere informazioni al momento della prenotazione per la dichiarazione. Sarò ben lieto di fornire schematico elenco verbale, riferito ovviamente alla singola situazione personale.

Fortunatamente il Fisco si sta orientando nel senso che i dati del precompilato, in quanto già forniti all'Agenzia delle Entrate da sostituti terzi, non sono da documentare qualora accettati senza variazioni.

Deduzione lavori condominiali

Fare attenzione! Debutta nel modello 730/2026 il cosiddetto doppio binario previsto per i lavori sulla prima casa o su altri immobili.

Come noto dal primo gennaio dello scorso anno le spese di ristrutturazione, comprese ovviamente quelle condominiali, si deducono nella misura del 36 per cento per la generalità degli immobili e del 50 per cento per i lavori sulla prima casa.

Nella segnalazione che gli amministratori di condominio devono inoltrare all'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 16 del mese di marzo, si aggiunge dal corrente anno quella relativa alla destinazione dell'immobile condominiale con un flag "abitazione principale" che deve consentire ad indicare se l'unità immobiliare è adibita o non a prima casa.

Questo dato però, al momento risulta facoltativo, considerati i tempi stretti per poter disporre di informazioni attendibili e certificate.

Infatti, non sempre gli amministratori di condominio dispongono di tutti i dati e per conseguenza la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate risulta spesso incompleta e questi sono comunque i valori che vengono ribaltati sulla dichiarazione modello 730 precompilato.

Molto probabile che siano da rivedere parte delle dichiarazioni relative a chi ha sostenuto spese di ristrutturazione condominiale.

In conclusione, verificare la deducibilità di dette spese; sarà compito dei Caf correggere situazioni errate.

Pillole di 730 - Novità

Come sempre non mancano variazioni rispetto agli anni precedenti; sappiamo che l'equità fiscale è un presupposto del nostro ordinamento, ma questo comporta adeguamenti costanti (utili per l'attività dei consulenti) e migliorativi.

Intendo accennare a poche novità che ritengo siano di nostro precipuo interesse.

- a) I redditi assoggettati a tassazione separata vanno ora indicati nel quadro M anziché nel quadro D. Casistica ricorrente: i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti sono da indicare nel rigo M3; caso classico che ci riguarda: il rimborso di spese mediche portate in detrazione negli anni precedenti e rimborsate nell'anno 2025.
- b) Locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati a tassazione sostitutiva con aliquota del 26 per cento con esclusione dei redditi, sempre da locazione breve, relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi; Il locatore deve inoltre indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
- c) Riduzione degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote. La variazione, positiva, viene comunque calcolata automaticamente in sede di compilazione del quadro N del modello e va tenuta in considerazione nelle nostre previsioni di tassazione.
- d) Analogamente, non rilevano in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi la rimodulazione delle detrazioni per oneri, la variazione delle detrazioni per la produzione del reddito, l'allungamento dei termini per il recupero di oneri relativi a spese straordinarie su immobili, la modalità delle detrazioni per altri familiari a carico, le aliquote IVIE e IVAFE ... ecc. Sono remoti i tempi in cui si procedeva alla liquidazione della dichiarazione (l'attuale quadro N) e si aveva una marcata percezione delle variazioni disposte ogni anno in sede di Legge di Bilancio. I calcoli risulteranno in automatico, quasi un miracolo, e anche il -quoziente familiare (tanto per fare una citazione) scaturisce in

sede di liquidazione (basta fidarsi...). Ricordate il piacere di guidare la Fiat 500 Ora tutto è cambiato.... La soddisfazione è altra cosa ma l'attuale automatismo può fare molto comodo, senza avere il rompicapo di calcoli sempre più tortuosi!

Dichiarazione modello 730 ed eredi

In ogni salsa.... rientra il 730; purtroppo anche nel caso di decesso qualcuno (gli eredi) deve provvedere alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

Il modello 730/2026, per dichiarare i redditi relativi all'anno 2025, può essere utilizzato dagli eredi per coloro che sono deceduti dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2026.

In tal caso il modello va presentato ad un Caf o professionista abilitato oppure inoltrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Per le persone decedute dopo la data indicata, senza aver provveduto a dichiarare i redditi dell'anno 2025, occorre necessariamente utilizzare il modello Redditi PF entro i termini previsti per le dichiarazioni tardive, integrative o rettificative.

Nel caso di crediti relativi ad una dichiarazione già presentata dalla persona deceduta ma poi non rimborsati dal sostituto, per evidenti motivi, gli eredi possono far valere detti importi nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3.

Per le persone decedute nel 2025 o i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2026, i versamenti di eventuali imposte devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari mentre per le persone decedute successivamente i termini per i pagamenti sono prorogati di sei mesi e pertanto scadono il 31 dicembre 2026.

Quesito del mese: Cessione monete d'oro

Dal cuneese una gentile ex collega, risparmiosa e previdente, dichiara di aver acquistato in tempi diversi sterline e Krugerrand; ora intende vendere.

Trattasi di investimenti in monete con una purezza pari o superiore ai 900 millesimi, prodotte dopo il 1800 e riconosciute nell'elenco UE delle monete di investimento (hanno avuto corso legale nel Paese di origine).

Tutti requisiti per poter parlare di monete d'oro da investimento.

Mentre l'acquisto di oro è esente da IVA, la vendita sconta il "capital gain", ossia una tassazione del 26 per cento sul plusvalore (valore finale di vendita al netto del prezzo di acquisto).

E se non disponiamo della documentazione (es. fattura) di acquisto?

Fino al 2023 la tassazione veniva operata sul 25 per cento del prezzo di vendita; successivamente a Legge di Bilancio 2024 ha previsto che l'imposta del 26 per cento va calcolata sull'intero importo ricavato dalla vendita.

Solamente se in possesso della documentazione del prezzo di acquisto, la tassazione viene applicata sulla plusvalenza effettiva.

L'importo da tassare va indicato nel quadro T, sez. II - plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento.

Prima dell'introduzione del quadro T le plusvalenze su oro da investimento si inserivano nel quadro D, sez. II, Rigo 4 – redditi diversi di natura finanziaria-.

Il quesito, fra l'altro, permette di far notare che nel modello 730 sono stati inseriti ulteriori quadri che consentono di non dover più integrare la dichiarazione con quadri propri del modello Unico Persone Fisiche:

- Quadro M: redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva;
- Quadro T: plusvalenze di natura finanziaria;
- Quadro W: investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale;
- Quadro K: comunicazione dell'amministratore di condominio.

La quarta stagione

Vita quotidiana: Arrivata la Primavera, anzi per Voi che leggete, Primavera avanzata!

I freddolosi come me possono finalmente uscire, senza paura delle solite infezioni influenzali.... Per andare ...al Supermercato! Basta comunque per sentire meno acciacchi, e chi non è esentato?

In questa stagione ci sentiamo tutti un po' meno soli, con più dinamismo e con tutto che rinasce; spunta l'ottimismo e non c'è miglior medicina.

Cerchiamo di mantenerci in attività. Una telefonata può risollevare una persona sola e condividere le stesse difficoltà serve ad alleviarle, anche se momentaneamente.

Allora..., dimentichiamo la tristezza del freddo invernale, i nostri grigi propositi di predisporre ogni cosa per il futuro... compiti del lungo inverno!

Ora si va, ma dove? Un caffè al bar, niente di più ma questa tendenza del nostro tempo devo confessare che

mi ha attratto. Chi si accontenta gode e una pur breve distrazione giornaliera serve.

Qualcuno condivide?

Burocrazia

- a) certificato di morte;
- b) estratto per riassunto dell'atto di morte; (con indicazione ora morte ed annotazioni);
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per successione legittima;
- d) Oppure: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per successione testamentaria

Tanto per chiacchierare.....

Al termine di ogni percorso terrestre..., gli eredi dovranno richiedere il certificato di morte del *deuius* per usi diversi.

Di solito le imprese funebri, molto generose, provvedono a fornirne numero 5 copie.

Fa parte del pacchetto "spese funebri", insieme ad altri servizi che si contendono (concorrenza anche in tali situazioni...).

Se però era attiva una cassetta di sicurezza, per procedere alla chiusura, le Banche pretendono l'"estratto

per riassunto dell'atto di morte"; documento che riporta anche l'ora della morte ed eventuali altre annotazioni.

Generalmente viene indicato: - nessuna annotazione-.

Sempre le nostre amiche Banche per rilasciare la situazione debitoria e creditoria alla data della morte del *deuius* esigono la -dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà- per successione legittima o per successione testamentaria.

La specificità riguarda l'elenco degli eredi, ovvia per procedere alla ripartizione delle somme.

Va da sé che è fondamentale pagare correttamente ai beneficiari anche se, mi risulta, nel caso di apertura di un conto transitorio cointestato a tutti gli eredi il problema viene alquanto superato.

Mi sembra un rompicapo....

Numero tre fattispecie di documentazione, con un crescendo di dati relativi alla medesima pratica di successione;

Basta saperlo.

Forse non può essere diversamente, ma comunque la burocrazia esiste.